



COMUNE DI GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. **16** del **25.03.2009**

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. **14** del **24.02.2010**

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. **6** del **08.02.2024**

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. **46.** del **21.10.2024**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 6 - Definizioni

CAPO II DENUNCE - CAUSE - ACCERTAMENTO DI MORTE

- Articolo 7 - Denuncia

CAPO III SERVIZIO DEI CIMITERI

- Articolo 8 - Accoglimento nei cimiteri
- Articolo 9 - Ammissione nei cimiteri di ceneri e resti ossei
- Articolo 10 - Custodia
- Articolo 11 - Orario di apertura

CAPO IV FERETRI

- Articolo 12 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Articolo 13 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 14 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 15 - Piastrina di riconoscimento

CAPO V PERIODO DI OSSERVAZIONE DI SALME

- Articolo 16 - Termini
- Articolo 17 - Condizioni di osservazione
- Articolo 18 - Locali di osservazione

CAPO VI TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 19 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 20 - Precauzioni
- Articolo 21 - Norme generali
- Articolo 22 - Autorizzazione e trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 23 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 24 - Passaporto Mortuario
- Articolo 25 - Trasporto di ceneri resti ossei e resti mortali

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 26 - Elenco cimiteri

Articolo 27 - Disposizioni generali - Vigilanza

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28 - Inumazione

Articolo 28 bis - Inumazione ceneri

Articolo 29 - Tumulazione

Articolo 30 - Tumulazione di ceneri e resti ossei

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31 - Esumazioni ordinarie

Articolo 32 - Avvisi di scadenza per esumazione ordinarie

Articolo 33 - Esumazioni straordinarie

Articolo 34 - Estumulazioni

Articolo 35 - Raccolta delle ossa

Articolo 36 - Oggetti da recuperare

CAPO IV

CREMAZIONE

Articolo 37 - Autorizzazione alla cremazione

Articolo 38 - Trattamento ceneri e urne cinerarie

Articolo 39 - Dispersione delle ceneri

Articolo 40 - Affidamento dell'urna cineraria

Articolo 41 - Tariffe

Articolo 42 - Controlli e sanzioni

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43 - Orario

Articolo 44 - Disciplina dell'ingresso

Articolo 45 - Divieti speciali

Articolo 46 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Articolo 47 - Materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48 - Concessioni

Articolo 49 - Durata delle concessioni

Articolo 50 - Modalità di concessione

Articolo 51 - Tumulazione provvisoria

Articolo 52 - Manutenzione

Articolo 52 bis - Fuoriuscita di liquidi dai loculi

Articolo 53 - Luci votive

CAPO II
RINUNCE, SUBENTRI

- Articolo 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 55 - Rinuncia a concessione di manufatti perpetui
- Articolo 55 bis - Subentri

CAPO III
REVOCA , DECADENZA , ESTINZIONE

- Articolo 56 - Revoca
- Articolo 57 - Decadenza
- Articolo 58 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 59 - Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 60 - Accesso al cimitero
- Articolo 61 - Responsabilità
- Articolo 62 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 63 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

- Articolo 64 - Funzioni e Licenza
- Articolo 65 - Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Articolo 66 - Mappa
- Articolo 67 - Annotazioni in mappa
- Articolo 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 69 - Scadenziario delle concessioni
- Articolo 70 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Articolo 71 - Cautele
- Articolo 72 - Sepolture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 73 - Sanzioni
- Articolo 74 - Norme di rinvio
- Articolo 75 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

(1) Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con il D.P.R. 10/9/1990 n. 285, del titolo IX del D.P.R. 3 novembre 2000 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 2 – Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Articolo 3 – Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) l'inumazione in campo comune di persona residente sul territorio comunale, in caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;

(3) Tutti gli altri servizi cimiteriali, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42, 2° comma, lettera f) del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio cimiteriale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento (nell'ufficio cimiteriale e nel sito internet del Comune);
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 6 - Definizioni

(1) Per SALMA si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte (L.R. 19/2004).

(2) Per CADAVERE si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione (L.R. 19/2004).

(3) Per RESTI MORTALI si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni (D.P.R. 254/2003).

(4) Per RESTI OSSEI si intende l'esito finale del processo trasformativo del corpo umano dopo la completa mineralizzazione (D.P.R. 254/2003).

CAPO II

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

Articolo 7 – Denuncia

(1) La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o in mancanza, da persona informata del decesso.

(2) Avvenuta la denuncia della morte, questa sarà constatata dal medico necroscopo, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di stato civile.

CAPO III
SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 8 – Accoglimento nei cimiteri

(1) Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune ma che vi avevano in vita la residenza al momento della morte o comunque avevano avuto la residenza nel Comune;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso o in un loculo concesso sotto la vigenza di disposizioni precedenti;
- d) i cadaveri di persone nate nel Comune di Galliera e non più residenti. Si considerano nate nel Comune anche le persone che sono nate occasionalmente in altro Comune da genitori residenti nel Comune di Galliera;
- e) il cadavere del coniuge o del convivente di fatto (come identificato ai sensi della Legge n. 76 del 20/05/2016) di persona nata o residente nel Comune;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti;
- g) i resti mortali, resti ossei e ceneri delle persone sopraelencate;
- h) i resti ossei o ceneri del coniuge o del convivente di fatto (come identificato ai sensi della Legge n. 76 del 20/05/2016) e di parenti entro il primo grado di persone residenti nel Comune di Galliera;
- i) le parti anatomiche riconoscibili.

Articolo 9 – Ammissione nei cimiteri di ceneri e resti ossei

(1) Al di fuori dei casi di cui al precedente art. 8 è sempre ammesso l'inserimento di ceneri e resti ossei (fino ad un massimo di **2**) all'interno di loculi già occupati, fermo restando la capienza del loculo stesso e l'acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto (Circ. n. 24 del 24/06/1993 punto 13.3 del Ministero della Sanità).

(2) L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare una tariffa integrativa di concessione per l'inserimento in loculo od ossario di nuove ceneri o resti ossei.

Articolo 10 – Custodia

(1) La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li esercita avvalendosi di idoneo personale.

(2) Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

(3) Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il permesso di seppellimento; inoltre, iscrive sopra apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di stato civile, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- (4) I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- (5) I registri cimiteriali devono essere consegnati, ad ogni fine anno, all'archivio comunale per essere conservati agli atti.

Art. 11 – Orario di apertura

- (1) Il cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti dal Sindaco con proprio atto.
- (2) Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi.

CAPO IV FERETRI

Articolo 12 – Deposizione del cadavere nel feretro

- (1) Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
- (4) Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, in base all'art. 9 della L.R. 19/2004, il medico necroscopo dell'Azienda Sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza dell'art. 18 del D.P.R. 285/90.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 13 – Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 12. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 14 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- per i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 34, dovrà essere accertata la stretta corrispondenza del feretro con le precedenti disposizioni, in base al tipo di sepoltura o trasporto, nonché l'identificazione del cadavere;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell' Azienda USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro ed il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- (5) Nell' inumazione l' impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l' indicazione della ditta costruttrice.
- (7) E' consentita l' applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione;
- (8) Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare, per i trasporti di cadaveri da Comune a Comune l' uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l' impermeabilità del feretro.

Articolo 15 – Piastrina di riconoscimento

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO V
PERIODO DI OSSERVAZIONE DI SALME

Articolo 16 - Termini

- (1) Nessuna salma o cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.
- (2) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal precedente comma.
- (3) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 17 – Condizioni di osservazione

- (1) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- (2) Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Articolo 18 – Locali di osservazione

- (1) In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- (2) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 19 – Modalità del trasporto e percorso

- (1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- (2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- (4) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prende accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- (5) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell' Azienda USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 20 – Precauzioni

- (1) Il trasporto di salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo V, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- (2) Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso la camera mortuaria delle strutture ospedaliere (art. 10 comma 1 L.R. 29/07/2004 n. 19).
- (3) Nei casi previsti al comma precedente il medico curante o convenzionato con il S.S.N., certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Questa certificazione è titolo valido per il trasporto della salma all'interno del territorio regionale (art. 1 comma 2 e 3 L.R. 29/07/2004 n. 19).

Articolo 21 – Norme generali

- (1) Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(2) E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(3) Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione dei cadaveri siano effettuati osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

(4) Il trasporto di salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue con mezzi speciali di trasporto.

(5) Il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale viene esercitato da terzi nel rispetto della vigente disciplina normativa.

(6) Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Articolo 22

Autorizzazione e trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salma dal luogo di decesso al deposito di osservazione è autorizzato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, intervenuto in occasione del decesso. Deve certificare che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione medica è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna.

(2) Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

(3) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(4) Al decreto di autorizzazione è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica dell' Azienda USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 13.

(5) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(6) I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 14, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(7) In caso di arrivo o partenza del cadavere con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati.

(8) Per i morti di malattie infettive - diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal comma 1 del presente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 14.

(9) Al fine di ridurre gli adempimenti richiesti, la L.R. 19/2004 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti. Dal luogo in cui è avvenuto il decesso, al luogo dove avvengono le onoranze, al

cimitero per la sepoltura o all'eventuale cremazione con indicata la successiva collocazione delle ceneri.

Articolo 23 – Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 1/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precisato.

(2) E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Articolo 24 – Passaporto Mortuario

(1) Nel caso di trasporto di cadavere in partenza dall'Italia e diretta a Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione (passaporto mortuario) da parte di persona che ne ha l'interesse è rivolta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) l'estratto dell'atto di morte rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galliera;
- b) il permesso di seppellimento rilasciato dal medesimo Ufficiale dello Stato Civile;
- c) il nulla osta al trasporto della salma sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di Bologna competente;
- d) il nulla osta all'ingresso della salma nel Paese a cui è diretta, rilasciato dall'autorità consolare straniera, competente per il territorio italiano di Bologna;
- e) sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto sono soggette ad imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e D.M. 20/08/1992.

(2) Nel caso di trasporto di cadavere in partenza dall'Italia e diretta a Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino, la domanda di autorizzazione da parte di persona che ne ha l'interesse è

rivolta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al trasporto e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) l'estratto dell'atto di morte rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Galliera;
- b) il permesso di seppellimento rilasciato dal medesimo Ufficiale dello Stato Civile;
- c) il nulla osta al trasporto della salma sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL di Bologna competente;
- d) sia la domanda che l'autorizzazione al trasporto sono soggette ad imposta di bollo secondo le previsioni del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e D.M. 20/08/1992.

Articolo 25 – Trasporto di ceneri, resti ossei e resti mortali

- (1) Il trasporto fuori Comune di resti ossei, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune di partenza.
- (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto è dell'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- (3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di resti ossei e resti mortali.
- (4) I resti ossei e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema; ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
- (6) I resti mortali (che non presentano parti molli) devono essere raccolti in un contenitore combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome e data di morte del defunto.
- (7) Per il trasporto fuori dal cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al punto (6) deve essere racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 26 – Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- del Capoluogo di S. Venanzio;
- di Galliera Località Antica.

Articolo 27 – Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 112 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di cadaveri, di resti mortali ed ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomici riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero o Ditte autorizzate.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 28 – Inumazione

(1) Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione.

(2) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3^o comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(3) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(4) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di croci, lapidi, lampade, fregi ritratti od altri manufatti di superficie complessiva non

superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

(5) L'installazione dei manufatti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

(6) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

(7) Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

(8) Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra di almeno metri 0,50 da ogni lato.

(9) I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

(10) Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni hanno una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

(11) Per i nati morti ed i prodotti abortivi per i quali è richiesta dai genitori l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro, con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

(12) Per inumazioni di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza obbligo di distanze l'una dall'altra, purché ad una profondità di almeno 0,70 metri, e il periodo di inumazione è ordinariamente fissato in cinque anni.

(13) Le fosse per inumazione di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di 0,30 metri sia di lunghezza che di larghezza, ed è necessario uno strato minimo di terreno di 0,30 metri tra l'urna e il piano di campagna del campo. (Regolamento Regionale n. 4/2006). Le fosse devono essere identificate con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici, del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte).

Articolo 28 bis – Inumazione ceneri

(1) L'inumazione di un'urna cineraria può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 8, all'interno dei Cimiteri comunali.

L'operazione deve essere comunicata al Gestore del Servizio Cimiteriale entro le ore 12:00 del giorno precedente la sepoltura ed è soggetta al pagamento delle tariffe in vigore.

È concessa altresì la collocazione di manufatto per il contenimento di una o più urne cinerarie su tomba a terra esistente o all'interno di Tomba di Famiglia, accertando preventivamente gli spazi di

manovra dei feretri, a condizione che venga adeguatamente fissato e sigillato per evitare manomissioni e profanazione delle urne.

(2) L'urna cineraria, in materiale non biodegradabile, potrà permanere nel terreno per un periodo non superiore a 10 anni, scaduto il quale l'urna verrà esumata e le ceneri potranno essere conservate come da art. 30 del presente Regolamento, affidate o disperse.

Le operazioni di esumazione sono soggette al pagamento delle tariffe in vigore per tali operazioni. I familiari devono provvedere alla rimozione di ogni manufatto posto sopra la sepoltura.

(3) Le fosse devono essere realizzate, come definite da precedente art. 28, comma 13.

(4) Ogni fossa è destinata ad accogliere una sola urna cineraria.

Articolo 29 – Tumulazione

(1) Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette di zinco per resti ossei, o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III° del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumultazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumultazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumultazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(5) La sepoltura può essere comprensiva di lapide non sostituibile, secondo le disposizioni del Settore responsabile del Servizio. La lapide va rimossa prima della tumultazione a cura del familiare richiedente la tumultazione stessa. Sulla lapide devono essere riportati il nome, cognome, data di nascita e di morte del cadavere e di eventuali resti ossei o ceneri presenti nel loculo stesso.

(6) A richiesta dei familiari, sopra ogni sepoltura, può essere posta una luce votiva per la quale è previsto il pagamento di canone per il consumo e la manutenzione della luce.

(7) La tumultazione di cadaveri è consentita entro i limiti di cui all'art. 8, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dai piani regolatori. La sottoscrizione dell'apposito atto di concessione del loculo dovrà essere effettuata presso gli uffici comunali.

(8) Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumultazione di cadaveri, resti ossei e ceneri nei loculi e nelle cappelle gentilizie o di famiglia.

(9) I cadaveri da tumulare nei loculi devono essere in ogni caso chiusi in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco a norma dell'art. 14 del presente Regolamento.

(10) È ammessa la tumultazione di un solo cadavere in ogni loculo.

(11) È permessa la collocazione di cassette per resti ossei o urne cinerarie in loculi già assegnati, anche se il feretro non è presente, nella misura di cui all'art. 9 (fino ad un massimo di 2).

Art. 30 – Tumulazione di ceneri e resti ossei

(1) La tumultazione di cassette di resti ossei e di ceneri può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 8, salvo i casi previsti dall'art. 9, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculi contenenti altro cadavere, a condizione che:

- a) le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente il cadavere;
- b) all'interno di un loculo venga rispettato il limite massimo di **2** fra cassette di resti ossei ed urne cinerarie (massimo n. **2** cassette, o massimo n. **2** urne cinerarie, o n. **1** cassetta + n. **1** urna cineraria);
- c) all'interno di uno stesso loculo non vengano sovrapposte cassette o urne cinerarie;
- d) la domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiara di aver titolo a disporre del manufatto o da un affine con delega dell'avente titolo;
- e) venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.
- f) le dimensioni dell'ossario lo consentano, è possibile la tumultazione di n. 2 urne cinerarie oppure n. 1 cassetta per resti ossei + n. 1 urna cineraria.

(2) Non possono essere concessi loculi solo per la tumultazione di resti ossei o ceneri.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 31 – Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

(2) Le esumazioni saranno eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico ed alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

(3) Salvo casi ordinati dall'autorità giudiziaria in applicazione dell'art 12 della L.R. n. 19 del 27 luglio 2004 le esumazioni possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

(4) Le esumazioni ordinarie vengono, eseguite dai custodi necrofori del cimitero o da Ditta autorizzata sotto la propria responsabilità scaduto il decennio di inumazione.

(5) In caso di non completa scheletrizzazione del cadavere, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile;

- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
- (6) Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
- (7) Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
- a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
- (8) Le operazioni di esumazione sono soggette al pagamento delle tariffe in vigore per tali operazioni. I familiari devono provvedere alla rimozione ed eventuale ricollocazione di ogni manufatto posto sopra la sepoltura.

Articolo 32 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 33 – Esumazioni straordinarie

- (1) L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate, in base all'art. 1 della L.R. 19/2004 in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 34 – Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a **20** anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai **20** anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

(4) Entro il 15 di ottobre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) A richiesta degli interessati, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, a fronte di estumulazione ordinaria o allo scadere della concessione (trascorsi 20 anni dalla tumulazione), i resti mortali rinvenuti potranno:

- essere ritumulati, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco;
- inumati per un periodo di 5 anni;
- avviati alla cremazione;

qualora il cadavere sia completamente mineralizzato, i resti ossei rinvenuti potranno essere:

- ritumulati ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
- liberati in ossario comune;
- avviati alla cremazione;

(7) A seguito di istanza degli aventi diritto, le estumulazioni sono soggette al pagamento delle tariffe in vigore per tali operazioni.

(8) Qualora alla scadenza della concessione sussista il disinteresse dei famigliari aventi diritto, i contenuti verranno rispettivamente:

- i cadaveri con tumulazione inferiore a 20 anni saranno inumati in campo comune effettuando un'apertura sulla cassa di zinco, al fine di consentire il processo di mineralizzazione;
- i resti mortali verranno inumati o avviati alla cremazione;
- i resti ossei e le ceneri verranno liberati in ossario comune;

i relativi oneri saranno a carico del Comune.

(9) Prima di effettuare le operazioni di estumulazione, i familiari sono tenuti alla rimozione della lapide ed alla sua ricollocazione in caso di ritumulazione della salma non mineralizzata.

(10) Le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 19/2004, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente a persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 35 – Raccolta delle ossa

(1) Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossari o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritto dall'art. 25. L'ossario comune consiste in un manufatto destinato a raccogliere, in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni che si trovino in condizioni di completa mineralizzazione e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Nello stesso manufatto possono essere disperse in forma indistinta le ceneri per le quali non viene richiesta altra destinazione.

(2) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono classificati come "rifiuti urbani" ai sensi del D.Lgs. n. 156 del 03.04.2006 e possono essere smaltiti nell'ambito della normale attività di raccolta dei rifiuti urbani. Considerata la particolare natura dei detti rifiuti, gli stessi dovranno, prima dello smaltimento, essere raccolti in appositi contenitori collocati in aree di stoccaggio lontano dai punti di normale raccolta dei R.S.U.:

- a) la raccolta e la manipolazione dei tali rifiuti deve essere eseguita da personale comunale o incaricato qualificato;
- b) le aree di stoccaggio devono essere accessibili solo a personale addetto.

Articolo 36 – Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere

liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO IV
CREMAZIONE

Articolo 37 – Autorizzazione alla cremazione

(1) La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. La mancanza deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

(2) L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

- a) Certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- b) In caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- c) Dichiarazione testamentaria del defunto o autodichiarazione dei congiunti, dichiaranti la volontà del defunto di farsi cremare.

(3) La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, di nati morti e prodotti abortivi è autorizzata dall'A.U.S.L. di competenza, come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 15 luglio 2003 n. 254.

(4) La cremazione di resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione dell'assenso del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Articolo 38 – Trattamento ceneri e urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà del defunto, l'urna può essere tumulata nel cimitero in apposita sepoltura privata, interrata come da disposizioni di cui all'art. 28 bis o affidata. Le ceneri possono essere disperse all'interno del cimitero nel giardino delle rimembranze, in natura o liberate in cinerario comune.

(4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono liberate nel cinerario comune.

Articolo 39 – Dispersione delle ceneri

- (1) La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta come previsto al punto 2 della L.R. 19/2004.
- (2) Al di fuori del cimitero la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto, in natura o in aree private. In quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario, fermo restando, che non può avvenire in centri abitati come individuato dall'art. 3 comma 1 numero 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
- (3) La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse;
 - d) la volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
- (4) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
- (5) La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o interrate nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti ed è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove sono custodite le ceneri.
- (6) La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti, è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto e in mancanza da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Articolo 40 – Affidamento dell'urna cineraria

- (1) L'affidamento di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà del defunto, o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. L'affidamento dell'urna cineraria è personale come disposto dalla L.R. 19/2004.
- (2) La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate, inumate o provenienti dalla cremazione di resti mortali o resti ossei, derivanti da esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

(3) I soggetti di cui al comma (1) presentano al Comune dove l'urna viene stabilmente collocata ovvero dove sono tumulate le ceneri, la richiesta di affidamento personale che dovrà contenere:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) la successiva possibile destinazione dell'urna ad un ulteriore affidatario, qualora venisse a mancare la condizione per cui l'affidatario originale possa detenere l'urna;
- e) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto dell'urna;
- f) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- h) la conoscenza della possibilità di tumulazione dell'urna nel cimitero nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;
- i) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- l) le indicazioni di prescrizioni circa le modalità e le condizioni di conservazione dell'urna in modo da garantire la sicurezza da ogni profanazione e dal punto di vista igienico-sanitario.

(4) Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario salvo non diversamente indicato al momento di richiesta dell'autorizzazione. La variazione della residenza dell'affidatario, va comunicata unicamente per ottenere l'autorizzazione al trasporto dell'urna.

(5) Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

(6) L'affidamento di urna cineraria non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 41 – Tariffe

Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di urne cinerarie riguardanti inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita con delibera della Giunta Comunale.

Articolo 42 – Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente Capo comminando le sanzioni previste da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 nonché dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenete le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 43 – Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 44 – Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 45 – Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - h) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, o uno dei comportamenti indicati al comma 1) sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 46 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati.
- (2) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- (3) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite (cm. 100 dal piano di campagna) o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 47 – Materiali ornamentali

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48 – Concessioni

- (1) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
- a) loculi
 - b) ossari
 - c) aree in terra per inumazione di urne cinerarie
- (2) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che dovrà stabilire anche le modalità di pagamento dello stesso.
- (3) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto.
- (4) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (5) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - il/la concessionario/a;
 - le generalità del defunto destinato ad esservi accolto;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- (6) È facoltà del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria emettere provvedimenti atti a definire le modalità di concessione delle sepulture disponibili, qualora si riscontri una carenza delle stesse.

Articolo 49 – Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata è fissata:
- a) in **60** anni per gli ossari e le nicchie individuali;
 - b) in **30 – 45 – 60** anni per i loculi;
 - c) in **10** anni per le aree in terra per inumazione di urne cinerarie.

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo non superiore a trent'anni delle concessioni trentennali e quarantacinquennali dei loculi, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Non è consentito il rinnovo per le concessioni di aree in terra.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo, o in caso di rinnovo della concessione scaduta, con la data del giorno successivo a quello di scadenza per un periodo non superiore a trent'anni.

Articolo 50 – Modalità di concessione

(1) La concessione in uso della sepoltura viene data osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda al Protocollo generale del Comune ed il manufatto (loculo o ossario) viene assegnato su indicazione del richiedente, mentre per la concessione in uso della sepoltura di urne cinerarie sono state individuate aree apposite all'interno dei cimiteri comunali e la collocazione dell'urna stessa verrà identificata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

(2) La concessione in uso della sepoltura di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, salvo i casi previsti nei commi del presente articolo.

(3) Il diritto d'uso del loculo o dell'ossario concesso è esteso al coniuge ed ai parenti del destinatario fino al secondo grado di parentela.

(4) In caso di decesso del concessionario la concessione di loculo o di ossario passa agli eredi legittimi, che dichiarano a chi spetta il diritto d'uso, nei limiti del coniuge e del secondo grado di parentela con il destinatario originario .

(5) Ogni persona può acquistare al massimo due loculi od ossari.

(6) Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (loculo, ossario) e sua individuazione nel cimitero.

(7) In un loculo occupato, previa verifica dei requisiti di ammissione di cui all'art. 8, è possibile inserire un nuovo cadavere, dopo la riduzione del cadavere esistente e ritumulazione dei resti ossei o ceneri nel loculo. Il loculo formerà oggetto di una nuova concessione, nella quale andrà indicato anche il nuovo destinatario. Tutte le spese relative alle operazione di estumulazione, raccolta e ritumulazione dei resti sono a carico del concessionario. La tariffa della concessione di cui al presente comma è intera.

(8) Le concessioni riferite a contratti di loculi rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 conservano la loro originaria scadenza, fermo restando la rinnovabilità delle stesse su richiesta.

Art. 51 – Tumulazione provvisoria

(1) Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero indicato dal richiedente, il Sindaco può autorizzare l'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario o non ancora venduto disponibile in uno degli altri cimiteri. In entrambi i casi l'uso è temporaneo e gratuito e deve risultare da atto scritto (istanza del familiare con assenso del

concessionario), con il quale il richiedente si impegna all'acquisto di un loculo non appena disponibile;

(2) Nel caso di loculo già in concessione è vietata ogni forma di speculazione, restano in capo al concessionario originario tutti i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto di concessione.

(3) Le spese di traslazione sono a carico del Comune fatto salvo il costo della prima tumulazione.

(4) Può essere richiesta la tumulazione provvisoria di feretri per cadaveri destinati a tombe di famiglia per le quali il concessionario o suoi eredi abbiano già presentato il relativo progetto di ristrutturazione. Il periodo di tumulazione non potrà superare i 360 giorni ed è vincolato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con oneri a carico del concessionario.

(5) E' vietata ogni altra forma di tumulazione provvisoria al di fuori dai casi previsti dal presente articolo.

Articolo 52 – Manutenzione

(1) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) La manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi, degli ossari e dei cinerari spetta al concessionario o ai suoi eredi. In caso di inadempimento i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

(3) I titolari di tombe di famiglia devono mantenere a proprie spese i manufatti in buono stato di conservazione, pena la decadenza della titolarità, con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art. 52 bis - Fuoriuscita di liquidi dai loculi

(1) Nel caso di fuoriuscita di liquido o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione dei gas di putrefazione all'interno del loculo stesso, il Gestore del Servizio Cimiteriale in collaborazione con il concessionario o suo erede, individuano il loculo in cui si è verificata la perdita, affinché si provveda al ripristino delle condizioni igieniche del loculo.

Le spese di ripristino saranno a carico del concessionario o suo erede.

Articolo 53 – Luci votive

(1) Ad ogni loculo può essere allacciata una luce votiva, a cura del Comune. Per tale allacciamento gli interessati dovranno compilare un apposito modulo in distribuzione presso gli uffici comunali. Gli interessati dovranno altresì pagare una tariffa annuale, comprendente una parte relativa al consumo elettrico ed un'altra relativa alla manutenzione; tale tariffa sarà stabilita con apposita delibera di Giunta Comunale.

CAPO II
RINUNCE, SUBENTRI

Articolo 54

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere, resti mortali, resti ossei o ceneri o quando, essendo stata occupata, i contenuti siano trasferiti in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, riducibile in proporzione al tempo residuo di validità della concessione.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- (3) La rinuncia a concessione di aree per inumazione di urne cinerarie, di cui all’art. 28 bis, non dà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 55 – Rinuncia a concessione di manufatti perpetui

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all’art. 48, a condizione che siano liberi o liberabili da cadaveri, ceneri o resti mortali e resti ossei.
- (2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa applicata dal Comune per la concessione al momento della domanda di retrocessione di loculi situati nella stessa fila e di tombe aventi la stessa composizione, per una concessione di durata trentennale.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 55 bis – Subentri

- (1) In caso di decesso del concessionario della sepoltura privata (Tomba di famiglia), gli eredi sono tenuti a darne comunicazione all’Ufficio Cimiteriale e a designare un delegato che si assuma la responsabilità della trattazione delle questioni concernenti la sepoltura e delle opere di manutenzione relative al manufatto stesso.
- (2) Per le concessioni di tombe di famiglia di vecchia data, ove i feretri non siano più identificabili per mancanza di targhette sugli stessi, qualora siano richiesti spostamenti o riduzioni, occorrerà da parte degli aventi diritto la designazione congiunta di un responsabile di tutti gli adempimenti richiesti.
- (3) Chiunque reclaims il diritto alla sepoltura dovrà dimostrare di essere erede del concessionario o dell’avente diritto.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 56 – Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per un tempo perpetuo nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione e il trasporto delle spoglie mortali dal vecchio manufatto al nuovo.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per le traslazioni che avverranno anche in assenza del concessionario.

Articolo 57 – Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, resti mortali, resti ossei o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- (2) La pronuncia di decadenza dalla concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o ai suoi eredi, in quanto reperibili.
- In caso di irreperibilità, la comunicazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio e al cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi, decorsi i quali la decadenza diviene definitiva.

Articolo 58 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione dei cadaveri, resti mortali, resti ossei, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- (2) Dopo di che, il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 59 – Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60 – Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- (3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- (4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- (5) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 63 e 64 in quanto compatibili.

Articolo 61 – Responsabilità

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 62

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 63 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 64 – Funzioni e Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di cadaveri in o da altri Comuni.

(2) Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 65 – Divieti

(1) È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 66 – Mappa

- (1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 67 – Annotazioni in mappa

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

Articolo 68 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 69 – Scadenziario delle concessioni

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il giorno 15 del mese di ottobre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Articolo 70 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepoltura private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (4) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 71 – Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 72

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- (1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 73 - Sanzioni

- (1) Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- (2) Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.

Art. 74 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge 130 del 30 marzo 2001 e alla L.R. n. 19 del 24 luglio 2004.

Art. 75 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.